

BANCA D'ITALIA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI
DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RONEATA N. 267596 DEL 21-11-2002

AI CAPI
DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Oggetto: Centrale d'Allarme Interbancaria.

La legge 15.12.90 n. 386, come modificata dal d.lgs. 31.12.99 n. 507, configura le fattispecie di emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista quali illeciti amministrativi, per i quali sono previste sanzioni pecuniarie e accessorie e riserva rilevanza penale solo all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.

Nel nuovo quadro normativo la novità più significativa è data dall'istituto della "revoca di sistema", conseguente in via automatica all'iscrizione degli autori degli illeciti in un apposito archivio tenuto dalla Banca d'Italia, la c.d. Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI); la revoca, tra l'altro, preclude ai soggetti iscritti nell'archivio la possibilità di emettere assegni per sei mesi.

Nei primi mesi di funzionamento della CAI sono pervenuti alla Banca d'Italia numerosi quesiti volti a conoscere quale sia la corretta prassi operativa da seguire nel caso di un assegno bancario presentato all'incasso dalla banca negoziatrice, risultato privo di autorizzazione o di provvista, che venga successivamente "richiamato" dalla banca negoziatrice medesima.

In proposito, si osserva preliminarmente che le finalità perseguite dalla nuova disciplina di costruire un sistema sanzionatorio alternativo a quello penale, nel quale l'efficacia si fonda essenzialmente su un articolato apparato di misure inibitorie e interdittive, sarebbero pregiudicate se l'applicazione delle misure stesse e l'avvio delle relative procedure fossero rimesse alla disponibilità delle parti.

Ciò posto, con specifico riferimento al quesito volto a conoscere se, pur in presenza di un assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista, il "richiamo" possa inibire l'iscrizione nella CAI, si fa presente che l'elemento discriminante è dato dall'essersi perfezionati o meno l'illecito e, di conseguenza, le condizioni che rendono doverosa l'iscrizione nella CAI.

Per le due fattispecie di emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista è, infatti, diverso il momento consumativo dell'illecito: nel caso di assegni senza autorizzazione, l'illecito si perfeziona nel momento stesso dell'emissione dell'assegno da parte del traente firmatario del titolo; nell'ipotesi di assegni senza provvista, l'illecito si perfeziona solo al momento della presentazione al pagamento, anche se effettuata in via telematica.

Sin dal perfezionarsi degli illeciti, gli obblighi previsti dalla legge n. 386/90 assumono carattere cogente, sicché l'eventuale richiamo dell'assegno da parte della banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge, relativi all'avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa sia della revoca di sistema. Va peraltro sottolineato che la stessa normativa consente, nel caso di assegni senza provvista, presentati al pagamento, di non dar corso all'iter sanzionatorio e alla segnalazione alla CAI, dando prova del pagamento tardivo del titolo, maggiorato della penale e delle eventuali spese, entro i termini fissati dall'art. 8 della legge n. 386/90.

Resta ovviamente inteso che, successivamente alla commissione dell'illecito, l'eventuale levata del protesto resta disciplinata dalla specifica normativa di riferimento.

Si pregano le Filiali di portare quanto precede a conoscenza delle banche rientranti nelle rispettive zone di competenza.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
F.to: F.M. Frasca B. Bianchi